

## TRIBUNALE DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE

II G	iudice designato,							
vista ]	- "			ore ai sensi degli residente a	artt. 74	e ss. CCII in via	-	da l codice fiscale
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 74 e ss. ccii;								
visto	o l'art. 78 ccii;							
				P.O.M				

dichiara aperta la procedura di concordato minore, disponendo che l'OCC provveda alla comunicazione a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia e, ove ne ricorrano i presupposti, nel registro imprese;

assegna ai creditori termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta, per far pervenire all'OCC, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art.1 co. 1 ter Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni;

dispone che, una volta decorso il termine, l'OCC relazioni questo giudice sugli esiti del voto;

dispone che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi all'istante ed all'OCC.

Venezia, 21.03.2025

II GD

Dott. Ivana Morandin

